

Regolamento d'esame per il conseguimento della qualifica professionale d'intermediario assicurativo del 23 novembre 2012

Sulla base della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e della relativa ordinanza (OS), l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA emana il seguente regolamento d'esame:

I Disposizioni generali

Art. 1

¹ La FINMA esercita la sorveglianza sulle qualifiche professionali degli intermediari assicurativi.

² La FINMA può adeguare in ogni momento il presente regolamento.

³ Per l'attuazione e l'esecuzione del presente regolamento, la FINMA istituisce un'organizzazione adeguata.

⁴ Per le esigenze in materia di qualifiche professionali, l'organizzazione istituita dalla FINMA crea una commissione d'esame.

Art. 2

¹ Per richiedere la registrazione quale intermediario assicurativo è necessario fornire tra l'altro la prova di una qualifica professionale sufficiente. Questa prova è acquisita con il superamento degli esami.

² Lo scopo degli esami è conferire una qualifica alle persone che operano nel campo dell'intermediazione assicurativa e che hanno acquisito le necessarie conoscenze tecniche a livello teoriche e pratiche. Nei confronti dei clienti gli intermediari assicurativi hanno quindi la qualifica di specialisti.

³ Il presente regolamento è applicabile in tutta la Svizzera.

⁴ Sono assoggettati al presente regolamento gli intermediari assicurativi indipendenti tenuti all'obbligo di registrazione e gli altri intermediari assicurativi nella misura in cui intendono farsi iscrivere nel registro.

II Contenuti e obiettivi d'apprendimento

Art. 3

La commissione d'esame fissa i contenuti e gli obiettivi d'apprendimento necessari al conseguimento della qualifica professionale d'intermediario assicurativo. I contenuti e gli obiettivi d'apprendimento devono essere approvati dalla FINMA.

Art. 4

¹ I contenuti dell'apprendimento comprendono i seguenti campi:

- a) Conoscenze generali del settore assicurativo
- b) Assicurazioni di persone e assicurazioni sociali per economie domestiche private e per industria
- c) Assicurazioni di cose e responsabilità civile, nonché altre assicurazioni patrimoniali per economie domestiche private e per industria
- d) Conoscenze di carattere giuridico

² I contenuti e le esigenze sono definiti in un catalogo degli obiettivi d'apprendimento.

III Formazione

Art. 5

Spetta al candidato seguire corsi di formazione adeguati per la preparazione agli esami. L'organizzazione istituita dalla FINMA garantisce l'offerta di un adeguato ciclo di formazione. Decisivo per l'ottenimento del certificato di qualifica è la prestazione fornita all'esame.

IV Organizzazione e organi d'esame

Art. 6

L'organizzazione e l'esecuzione degli esami conformemente al presente regolamento spettano all'organizzazione istituita dalla FINMA. Per la nomina dei membri delle commissioni essa fa in modo che la rappresentanza delle organizzazioni svizzere d'intermediari assicurativi sia adeguata.

Art. 7

¹ L'organizzazione istituita dalla FINMA è competente per la nomina della commissione d'esame. La FINMA verifica e approva la composizione della commissione.

² La commissione d'esame svolge i seguenti compiti:

- a) Definizione e modifica dei contenuti e degli obiettivi d'esame (formazione di base)
- b) Definizione e modifica delle direttive sulla parte professionale pratica
- c) Emanazione delle disposizioni d'esecuzione incluso la «tariffa degli emolumenti»
- d) Nomina del comitato d'esperti e del responsabile degli esperti
- e) Emanazione del regolamento delle indennità
- f) Determinazione delle date degli esami
- g) Approvazione dei compiti degli esami
- h) Controllo degli esami
- i) Riconoscimento dei centri d'esame
- j) Nomina di un responsabile degli esami per ogni centro d'esame
- k) Decisione sul riconoscimento della qualifica professionale.

Art. 8

¹ Il comitato d'esperti è competente per:

- a) L'allestimento del contenuto degli esami scritti
- b) Valutazione dei casi per gli esami orali
- c) L'approvazione degli esperti
- d) La sorveglianza dello svolgimento decentrato degli esami
- e) La valutazione dei risultati e il controllo della qualità delle prestazioni degli esami

² Per quanto riguarda la commissione di reclamo si rimanda agli articoli 17 e segg. del presente regolamento.

V Svolgimento degli esami

Art. 9

¹ I candidati all'esame s'iscrivono nei centri d'esame prescelti. Con l'iscrizione il candidato accetta il contenuto del presente regolamento e deve versare le tasse d'esame.

² Di regola gli esami si tengono due volte all'anno. In caso di necessità possono essere proposte ulteriori date. Le date sono fissate dall'organizzazione istituita dalla FINMA e sono debitamente comunicate.

³ I candidati hanno il diritto di essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali italiano, tedesco o francese.

⁴ Gli esami non sono pubblici. Solo le persone in possesso di un'autorizzazione della commissione d'esame possono assistere agli esami.

⁵ Tutti i documenti d'esame sono di proprietà dell'organizzazione istituita dalla FINMA.

⁶ L'organizzazione istituita dalla FINMA tiene un registro centrale per i dati dei candidati e le prestazioni fornite in ogni esame.

⁷ Gli incarti d'esame vengono conservati per un anno dai centri d'esame. Nel caso di un ricorso, l'AFA conserva gli atti sino alla conclusione di tutte le procedure d'impugnazione.

Art. 10

¹ Gli esami non superati possono essere ripetuti al massimo due volte. Determinante per il contenuto dell'esame è la versione del regolamento e degli obiettivi d'apprendimento valida al momento della ripetizione dell'esame.

² Fino a 60 giorni prima del primo esame il candidato può ritirare senza motivazione la sua iscrizione e gli viene restituita la tassa pagata (in base alla tariffa degli emolumenti). Il ritiro dall'esame deve essere comunicato per iscritto. Per le comunicazioni tramite lettera fa fede la data del timbro postale e tramite invio elettronico fa testo il sistema d'orario.

³ I candidati che non superano l'esame, che senza un motivo valido non si presentano all'esame, che abbandonano l'esame anzitempo, che vengono espulsi nel corso dell'esame o che non si attengono alle condizioni per il ritiro di cui al capoverso 2 non hanno alcun diritto alla restituzione dell'emolumento pagato; l'emolumento non pagato resta dovuto.

⁴ Al più tardi 15 giorni prima di ogni esame parziale il candidato riceve la relativa convocazione scritta.

Art. 11

¹ L'esame consiste in una parte scritta e in una orale. Nella parte scritta vengono esaminate le conoscenze teoriche (contenuti dell'apprendimento) e nella parte orale la loro applicazione pratica.

² I due esami parziali devono essere sostenuti nella stessa sessione.

³ Se il candidato supera solo uno dei due esami parziali, egli deve sostenere il secondo entro un anno. In caso contrario devono essere ripetuti entrambi gli esami parziali.

Art. 12

¹ I contenuti dell'apprendimento (conoscenze teoriche) vengono esaminati per il tramite di un esame scritto uguale in tutta la Svizzera. L'esame è preparato dal comitato d'esperti. La durata, le modalità, le correzioni, la valutazione dell'esame ecc. sono disciplinate nelle disposizioni d'esecuzione.

² Gli esami scritti si svolgono simultaneamente, a livello decentrato, nei centri d'esame riconosciuti.

³ Le persone di controllo sono designate dai centri d'esame.

⁴ Lo svolgimento degli esami è sorvegliato dalla commissione d'esame e dal comitato d'esperti.

⁵ Gli strumenti ausiliari autorizzati vengono indicati per tempo.

⁶ L'uso di strumenti ausiliari non autorizzati è punito con l'espulsione dall'esame. In questo caso l'esame non è superato.

Art. 13

¹ L'applicazione pratica delle conoscenze tecniche è esaminata con un esame orale. Con la simulazione di un caso di consulenza alla clientela, i candidati mostrano l'applicazione a livello comunicativo delle loro conoscenze. La durata, le modalità, il verbale, la valutazione dell'esame ecc. sono disciplinati nelle disposizioni d'esecuzione.

² L'esame orale si basa su casi pratici. I casi sono approntati dai centri d'esame e valutati dal comitato di esperti.

³ Gli esami si svolgono a livello decentrato nei centri d'esame nell'orario definito dalla commissione d'esame.

⁴ Gli esami orali sono seguiti e valutati da almeno due esperti. Essi devono redigere un verbale dell'esame.

⁵ Gli esami sono sorvegliati dalla commissione d'esame e dal comitato d'esperti.

⁶ Gli strumenti ausiliari autorizzati vengono indicati per tempo.

VI Valutazione degli esami

Art. 14

¹ Per ogni esame parziale (scritto e orale) la prestazione dei candidati è valutata con un massimo di 100 punti. Può essere assegnato solo un punteggio intero. La conversione dei punti in voti avviene nel modo seguente:

Voto	Punti	Voto	Punti
6	95 – 100	3	41 – 49
5,5	88 – 94	2,5	32 – 40
5	79 – 87	2	23 – 31
4,5	70 – 78	1,5	14 – 22
4	60 – 69	1	0 – 13
3,5	50 – 59		

² I voti dal 4 al 6 indicano prestazioni sufficienti. I voti al di sotto del 4 corrispondono a prestazioni insufficienti.

³ I candidati che hanno superato l'esame ricevono un certificato dall'organizzazione istituita dalla FINMA che attesta la prestazione fornita.

⁴ Affinché l'esame sia ritenuto superato, ciascuno dei due esami parziali (scritto e orale) deve avere ottenuto almeno il voto 4.

Art. 15

¹ Dopo gli esami la commissione d'esame dell'organizzazione istituita dalla FINMA prende atto, in una seduta, dei risultati degli esami e decide in merito al superamento. Ai candidati vengono comunicati i voti degli esami parziali. Per l'insieme degli esami non viene calcolato alcun voto medio.

² L'organizzazione istituita dalla FINMA notifica alla FINMA i candidati che hanno ottenuto con successo la qualifica professionale.

Art. 16

¹ I candidati che non superano una parte dell'esame hanno il diritto, entro 30 giorni dell'invio dei risultati d'esame, di consultare gli atti d'esame della parte non superata.

² L'organizzazione istituita dalla FINMA fissa la data e il luogo per la consultazione degli atti d'esame.

³ La consultazione è soggetta al pagamento di un emolumento.

VII Ricorsi

Art. 17

L'organizzazione istituita dalla FINMA designa la commissione di ricorso. La FINMA verifica e approva la relativa composizione. I membri della commissione di ricorso non possono essere nel contempo membri della commissione d'esame o del comitato di esperti.

Art. 18

¹ Il ricorso per insuccesso all'esame deve essere inoltrato per scritto all'organizzazione istituita dalla FINMA entro 30 giorni dalla notifica della decisione della commissione d'esame. La decisione della commissione d'esame deve essere completata con le indicazioni dei rimedi giuridici. Il ricorso deve contenere le conclusioni del reclamante come pure le motivazioni concrete.

² La commissione dell'organizzazione istituita dalla FINMA decide sul gravame in veste di prima istanza.

³ Il ricorrente è tenuto a pagare l'emolumento stabilito dalla commissione d'esame in base alla tariffa degli emolumenti.

Nel caso in cui il ricorso nei confronti di una parte dell'esame porti al successo di detta parte dell'esame, l'emolumento relativo al ricorso è rimborsato totalmente.

Nel caso in cui il ricorso nei confronti di entrambe le parti dell'esame porti al successo di una parte dell'esame, l'emolumento relativo al ricorso è rimborsato per metà.

Nel caso in cui il ricorso nei confronti di entrambe le parti dell'esame porti al successo di entrambe le parti dell'esame, l'emolumento relativo al ricorso è rimborsato totalmente.

⁴ La decisione può essere impugnata tramite ricorso alla FINMA entro 30 giorni dalla notifica.

⁵ Per la decisione della FINMA e per un'eventuale procedura di ricorso è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

⁶ In caso di reiezione del ricorso possono essere fatte valere le spese processuali.

VIII Equivalenze

Art. 19

Su richiesta della commissione d'esame, la FINMA decide sull'equivalenza di altre qualifiche professionali. L'organizzazione istituita dalla FINMA, dopo aver consultato la commissione d'esame, può rifiutare di riconoscere le formazioni che non sono evidentemente equivalenti. La consultazione dei membri della commissione d'esame può svolgersi anche in una forma diversa dall'udienza. La FINMA deve essere informata in merito a ogni rifiuto.

IX Disposizioni finali

Art. 20

Il regolamento del 1° gennaio 2009 si applica agli esami avvenuti prima del 1° dicembre 2012. Il regolamento sopra menzionato si applica ugualmente per l'opposizione ai risultati degli esami.

Art. 21

La procedura d'iscrizione aperta a partire dal 29 novembre 2012 concernente gli esami del 28 febbraio 2013 è soggetta al regolamento del 23 novembre 2012.

X Entrata in vigore

Art. 22

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2012 e sostituisce il precedente del 1° gennaio 2009.